

e lo inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denuncia degli articoli 108 109 la Censura può direttamente far conoscere al Governo che qualche Funzionario ha perduta la confidenza della Nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112.

Il Governo o destituisce il Funzionario denunziato, ovvero con Messaggio partecipa ai Collegj le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della Censura.

113.

I Collegj, se aderiscono al parere del Governo, passano all'Ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della Censura, rimettono il Messaggio del Governo all'esame della Censura prossima.

114.

La seconda Censura dopo il voto dei due Collegj prende ad esame i fondamenti della denuncia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al Tribunale di Revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

115

I Giudici civili e criminali sono pure rimessi al Tribunale di Revisione da quello